



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

- **Codice della proposta:** COM(2022) 362 final del 25/07/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0227(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento prevede modifiche mirate al quadro giuridico 2014-2020 per i programmi di cooperazione nel quadro dello Strumento europeo di vicinato (ENI), a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina e dell'impatto prolungato della pandemia di COVID-19. La proposta risponde a tre esigenze: fare fronte alle perturbazioni causate dalla sospensione dei programmi che coinvolgono Russia e Bielorussia a causa delle sanzioni; estendere la gamma di misure flessibili introdotte dalla politica di coesione, inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera, ai programmi che cooperano direttamente con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova per consentire loro di affrontare la situazione, in particolare la sfida migratoria; fornire sostegno prolungato per la ripresa delle aree territoriali e dei settori economici più colpiti dalla pandemia.

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale stabilito per l'ENI (istituito con Reg. UE 232/2014) e prevede modifiche mirate al Regolamento di esecuzione UE 897/2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI, e al Regolamento UE 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Tra le misure previste si annovera: la possibilità di rinunciare a qualsiasi necessità di cofinanziamento e una procedura semplificata per i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI; viene fissata applicabilità retroattiva, a partire dalla data del 24 febbraio 2022, inizio dell'invasione russa, per i progetti che affrontano le sfide migratorie nel contesto dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI; vengono introdotte riduzioni di taluni

obblighi normativi in particolare sui controlli in loco per offrire maggiore flessibilità alle autorità di gestione; per accelerare la selezione e la concessione di sovvenzioni per progetti nuovi sono semplificate le procedure di conferma dei soggetti ad aggiudicazione diretta (art. 41 Reg. di esecuzione UE 897/2014); viene data la possibilità di scegliere nuovamente il momento della conversione in euro per adeguarlo alle fluttuazioni non previste dei tassi di cambio; le modifiche al Reg. UE 1299/2013 riguardano due programmi di cooperazione transnazionale con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova ((il programma Interreg per la regione del Mar Baltico) al fine di consentire il funzionamento efficace di tali programmi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione e si fonda: sull'articolo 178 TFUE che attribuisce l'adozione dei regolamenti di applicazione del FESR a Parlamento europeo e Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni; sull'articolo 209 par.1 TFUE che attribuisce a Parlamento europeo e Consiglio l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, deliberando con procedura legislativa ordinaria; e sull'articolo 212 par. 2 TFUE che prevede che il Parlamento e il Consiglio adottino, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per l'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto rispetta il principio di sussidiarietà per la competenza non esclusiva perché mira ad agevolare l'uso delle risorse dell'ENI e della politica di coesione da parte di Stati membri e regioni, conferendo maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse per fare fronte agli effetti dell'invasione dell'Ucraina.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto sono previste soltanto modifiche eccezionali e mirate che mirano ad agevolare l'utilizzo delle risorse dell'ENI e della politica di coesione a supporto delle misure messe in campo per fare fronte alle esigenze migratorie provocate dall'aggressione russa all'Ucraina.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto mira a fornire una risposta celere alle conseguenze che l'aggressione della Russia in Ucraina ha provocato alla realizzazione di progetti di cooperazione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta il 27 ottobre 2022. Il Comitato delle regioni è stato consultato e ha deciso di non esprimere alcun parere. Il 20 ottobre 2022 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. Ai fini dell'adozione dell'atto, è necessaria ora l'approvazione del Consiglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Nessuna incidenza diretta.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo regolamento.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
Non si ravvisano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Non si ravvisano effetti diretti per i cittadini e per le imprese dall'adozione di questo Regolamento.

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: “si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate”);*
- *Eventuali allegati.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)